

Rep. n. 185/2015

prot. n. 15202 del 8.7.2015

Reg. SISSA n. 91/15

CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE in

HIGH PERFORMANCE COMPUTING

TRA

la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (di seguito "SISSA"),
con sede in Trieste, via Bonomea 265, C.F.80035060328, in persona del
Direttore, Prof. Guido Martinelli, nato a Napoli, il 20.08.1952 e domiciliato per
la sua carica presso la sede della SISSA;

E

Il Centro Internazionale di Fisica Teorica (di seguito "ICTP"), centro di
ricerca internazionale operante nel quadro di un accordo trilaterale fra il
governo italiano, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (Iaea) e
l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura
(Unesco) e amministrato dall'Unesco all'interno della quale è definito istituto
Unesco di categoria 1, con sede a Trieste, Strada Costiera 11, C.F.
80033730328, in persona del Direttore, Prof. Fernando Quevedo, nato a
San Jose' (Costarica), il 12.05.1956 e domiciliato per la sua carica presso la
sede dell' ICTP;

E

l'Università degli Studi di Trieste (di seguito "UNITS"), con sede in Trieste,
Piazzale Europa 1, CF 80013890324, in persona del Rettore e legale
rappresentante pro tempore, Prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste (TS), il
9 ottobre 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato
presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità
di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con
delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2015;



di seguito denominati congiuntamente "le Parti"

Premesso:

- che il calcolo scientifico ad alte prestazioni (High Performance Computing - HPC) è divenuto ormai uno strumento indispensabile sia per la scienza di base, che per le innumerevoli applicazioni tecnologiche e industriali;
- che la SISSA, l'ICTP e UNITS svolgono una intensa attività scientifica e possiedono estese competenze: SISSA e ICTP nel campo della fisica delle alte energie, dell'astrofisica, delle astroparticelle, della cosmologia, della fisica della materia condensata, della meccanica statistica, della biologia computazionale, delle neuroscienze, della matematica applicata, della biomedicina, della cantieristica, ed altri ancora; UNITS in tutti i campi dei tre settori ERC in cui il calcolo scientifico svolge un ruolo di interesse rilevante;
- che l'HPC costituisce da lungo tempo uno dei punti di forza delle attività di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico che si svolgono alla SISSA, all'ICTP e in UNITS;
- che il suo sfruttamento da parte di studiosi di grande valore ha dato origine a lavori scientifici di grandissimo impatto a livello internazionale;
- che l'HPC ha dato origine alla formazione di un grande numero di giovani ricercatori nel campo computazionale attualmente impiegati in laboratori di tutto il mondo;
- che le competenze acquisite nel calcolo scientifico hanno altresì consentito nel recente passato lo sviluppo di una sostanziosa attività tecnologica rivolta a imprese e istituzioni, e lo sviluppo di alcuni spin off;
- che molti settori della scienza e della tecnologia si muovono rapidamente

nella direzione di usare in modo sempre più massiccio modellizzazioni numeriche molto complesse e l'analisi di enormi moli di dati;

- che la SISSA e l'ICTP - Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics in data 13.07.2012 hanno sottoscritto una "Convenzione per lo sviluppo di una struttura di High Performance Computing", che prevede la possibilità di estendere l'intesa ad altri soggetti, nonché di mettere a disposizione di terzi l'infrastruttura HPC realizzata presso la sede della SISSA di via Beirut n.2-4 a Trieste;
- che UNITS ha interesse a consolidare la collaborazione scientifica con la SISSA e ad inserirla nel più ampio contesto dell'iniziativa congiunta ICTP-SISSA per l'HPC di cui sopra;
- che ricercatori di UNITS e quelli della SISSA e dell'ICTP hanno numerose e consolidate collaborazioni scientifiche che si basano su applicazioni di HPC e su software e infrastrutture per il calcolo ad alte prestazioni;
- che nei campi di competenza delle Parti vi è l'esigenza non solo di conservare ma anche di sviluppare il patrimonio di conoscenze acquisito fino a oggi;
- che è interesse della SISSA e dell'ICTP estendere la politica comune e condivisa di sviluppo dell'HPC anche ad altri Enti che possano contribuire a tale sviluppo;

tutto ciò premesso tra le Parti

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La presente Convenzione costituisce atto aggiuntivo alla "Convenzione per lo sviluppo di una struttura di High Performance Computing" sottoscritta tra la SISSA e l'ICTP in data 13.07.2012 (di seguito chiamata per brevità "Convenzione SISSA-ICTP").

Art.2 Oggetto e finalità

La SISSA, l'ICTP e UNITS si impegnano a collaborare alla realizzazione di programmi nel campo dell'HPC con particolare attenzione ai programmi e progetti di ricerca di comune interesse. Ciò anche al fine di valorizzare attività comuni negli ambiti seguenti:

- Valorizzazione, mediante sviluppo, formazione e disseminazione, dei metodi computazionali, nell'ambito delle discipline scientifiche e tecnologiche finalizzate ad applicazioni nei campi scientifici di interesse delle Parti;
- Attività di didattica specialistica nel campo del calcolo tecnico scientifico ad alte prestazioni.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di tutte le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili all'articolo 2.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno

comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così

individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;

- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge 241/90 s.m.i.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 8 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui



al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Art.4 Accesso del personale alla struttura HPC

L'accesso all'Infrastruttura HPC, realizzata presso la sede della SISSA di via Beirut n.2-4 a Trieste, e alle connesse risorse di calcolo, sarà consentito al personale UNITS previamente autorizzato.

Le modalità di autorizzazione e di accesso all'infrastruttura HPC verranno definite in un "Regolamento di accesso", redatto dal Comitato tecnico-scientifico SISSA-ICTP (di cui all' art. 6).

Art. 5 Impegni delle parti

In relazione all'accesso all'Infrastruttura HPC e alle connesse risorse di calcolo di cui al precedente articolo 4, UNITS si impegna a contribuire alle spese della sala macchine in ragione delle risorse di calcolo effettivamente utilizzate, con riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al consumo di energia elettrica e alle altre spese connesse alla gestione e ammortamento delle infrastrutture del centro di calcolo. La determinazione di tali spese verrà effettuata sulla base dei costi effettivi sostenuti dalla SISSA e come determinati dall'Amministrazione.

Art. 6 Comitato tecnico-scientifico SISSA-ICTP e Referente UNITS per

l'attuazione della presente Convenzione

La realizzazione del programma delineato all'art. 2 è demandata, per quanto riguarda la SISSA e l'ICTP, al Comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi dell'art.3 della Convenzione SISSA-ICTP che prevede che tale Comitato sia composto da nove membri, di cui quattro nominati dalla SISSA, quattro dall'ICTP e un presidente nominato congiuntamente dal Direttore dell'ICTP e

dal Direttore della SISSA.

UNITS nomina un proprio Referente per l'esecuzione della presente Convenzione che partecipa alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico SISSA-ICTP quale membro aggiunto, con voto deliberativo solo per quanto riguarda l'attuazione dei programmi di cui al precedente art.2 e alla politica di gestione e dei prezzi per l'uso dell'infrastruttura HPC che coinvolgono direttamente UNITS mentre, negli altri casi, partecipa alle riunioni del Comitato con voto consultivo. Resta inteso che le tariffe d'uso dell'infrastruttura HPC non potranno in ogni caso essere inferiori ai costi a carico della SISSA.

Le deliberazioni del Comitato tecnico-scientifico SISSA-ICTP che hanno un impatto finanziario, sia sul fronte delle entrate che sul fronte delle uscite, e le conseguenti decisioni ad esse collegate, diventeranno esecutive solo dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi della SISSA e dell'ICTP.

Art. 7 Assicurazioni e sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e l'Università garantisce altresì tali coperture per gli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori delle altre Parti.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., durante lo svolgimento dell'attività di cui al presente accordo, i soggetti inviati presso la

Struttura ospitante sono equiparati ai lavoratori della Struttura stessa. In applicazione dell'articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nel datore di lavoro della Struttura ospitante. Ciascuna Parte si impegna ad effettuare la formazione ed informazione del proprio personale riguardo ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività in collaborazione ed a tutti gli obblighi di legge di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché ad informare il personale ospite sulle specifiche procedure di sicurezza vigenti presso la struttura sede delle attività. Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività in collaborazione sia richiesta l'attivazione della sorveglianza sanitaria, si concorda che ciascuna delle parti provvederà ad effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica del proprio personale e a trasmettere il relativo giudizio di idoneità alla SSSA, ai soli fini del Coordinamento delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il personale delle parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui al presente contratto, osservando le disposizioni in materia di sicurezza e salute previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto, oltre alle indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività di ricerca in laboratorio. In caso di infortunio al personale di una delle

parti e/o di danni a terzi durante lo svolgimento dell'attività prevista nella presente convenzione, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente l'evento affinché possano essere avviate, nei termini di legge, le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio/sinistro).

Art. 8 Pubblicazioni e proprietà Intellettuale nell'ambito di progetti di ricerca congiunta nel campo dell'HPC

Le Parti si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo a progetti di ricerca nel campo dell'High Performance Computing, svolti in stretta e continuativa collaborazione tra le Parti.

La pubblicazione o la diffusione dei risultati scientifici non necessita di un'autorizzazione preventiva a meno che ciò non pregiudichi la loro protezione o utilizzazione. In tale ipotesi l'Ente interessato alla pubblicazione dà comunicazione all'altro che può chiedere che venga posticipata la pubblicazione fino al deposito del brevetto, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento, solo nel caso in cui la pubblicazione o la diffusione dei dati possa avere conseguenze pregiudizievoli per la protezione delle conoscenze. La pubblicazione non può essere irragionevolmente negata. In assenza di opposizione entro il termine summenzionato, si presume che l'altro Ente abbia dato il proprio assenso.

Fatti salvi eventuali diritti pregressi, qualora l'attività di ricerca congiunta dia luogo a risultati di rilevanza applicativa, le parti definiranno di comune accordo il regime di proprietà di tali risultati e le quote loro spettanti dallo sfruttamento commerciale dell'invenzione, tenuto conto dell'apporto inventivo effettivamente prestato dai rispettivi Enti per la realizzazione della ricerca e



fatti salvi i diritti di legge dell'inventore.

I risultati ottenuti nel corso del lavoro di ricerca comune, oggetto della presente Convenzione, non possono dare luogo al deposito di brevetti o allo sfruttamento commerciale da parte di solo una delle Parti senza l'autorizzazione preventiva scritta delle altre, ed alle condizioni concordate tra le Parti. Se una delle Parti non risponde all'altra entro 60 giorni dalla richiesta, quest'ultima ha diritto a depositare il brevetto a proprio nome.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, in tema di trattamento dei dati personali, le parti danno preventivo e reciproco consenso a trattare e comunicare i dati raccolti nei limiti consentiti dalla legge per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 10 Durata

La presente Convenzione ha la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

Art.11 – Privilegi e immunità

Nulla di quanto previsto nel presente accordo, ovvero tutto ciò che è ad esso correlato, dovrà essere considerato quale deroga, espressa od implicita, di qualsivoglia privilegio o immunità relativi al sistema delle Nazioni Unite di cui l'ICTP è parte integrante.

Art.12 – Arbitrato

Ogni controversia o rivendicazione che dovesse sorgere in relazione al presente accordo, a meno che non venga trovata una soluzione amichevole, dovrà essere sottoposta a un arbitrato in conformità con le norme UNCITRAL in vigore alla data in cui la disputa sorga.

Art.13 Modifiche

La SISSA e l'ICTP concordano di modificare e integrare con la sottoscrizione del presente accordo e limitatamente alla sua durata, la Convenzione sottoscritta in data 13 luglio 2012, confermando le altre parti e impegni della Convenzione SISSA-ICTP che restano invariati.

Qualora nel periodo di durata della Convenzione venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla sua stipula o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le Parti procederanno di comune accordo.


Art.14 Bollo e spese di registrazione

Le spese di bollo sono a carico di ciascuna delle Parti in eguale misura e le eventuali spese di registrazione, in caso d'uso, verranno sostenute a cura della Parte che ne farà richiesta.

Le Parti:


Il Direttore della SISSA

Prof. Guido Martinelli


Trieste, - 5 GIU. 2015

Il Direttore dell'ICTP

Prof. Fernando Quevedo


Trieste, 17 GIUGNO 2015

Il Magnifico Rettore di UNITS

Prof. Maurizio Fermeglia


Trieste, 12 0 MAG. 2015